

Pubblicato il 11/11/2022

N. 14762/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04026/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4026 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comune di Villa Bartolomea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rinaldo Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Sant'Alessio con Vialone, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Annullamento: a) del provvedimento del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Registro Ufficiale

U.005501 del 31.01.2022, avente ad oggetto la comunicazione di non ammissione a finanziamento del Comune di Villa Bartolomea, in relazione all'avviso pubblico di cui al D.M. 22 marzo 2021, per la presentazione delle “richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o riconversione di edifici di proprietà dei comuni ad isola nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia” ; b) in quanto occorra, delle note di chiarimento del Ministero dell'Istruzione del 15.04.2021 Prot. 9186 e del 12.05.2021 Prot. 10708, nelle parti indicate e precisate nel ricorso; c) nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti prodromici, consequenziali, connessi, anche non conosciuti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Villa Bartolomea il 6/6/2022:

Accogliere il ricorso e, per l'effetto, dichiararsi nulli ed in ogni caso annullarsi gli atti impugnati, per i motivi tutti di cui in atti. Dichiararsi il diritto del Comune ricorrente a conseguire il finanziamento richiesto in base alla domanda in atti e condannarsi il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, a porre in essere ogni conseguente provvedimento e a corrispondere allo stesso gli importi spettanti, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.

In ogni caso, con la rifusione delle spese di lite in favore del Comune ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Villa Bartolomea il 27/10/2022:

In via preliminare

- disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva di tutti provvedimenti impugnati, sussistendone i requisiti di legge;

In via principale

- accogliersi il ricorso e, per l'effetto, dichiararsi nulli ed in ogni caso annullarsi gli atti impugnati, per i motivi tutti di cui in atti;
- dichiararsi il diritto del Comune ricorrente a conseguire il finanziamento richiesto in base alla domanda in atti e condannarsi il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, a porre in essere ogni conseguente provvedimento e a corrispondere allo stesso gli importi spettanti, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.

In ogni caso

Con la rifusione delle spese di lite in favore del Comune ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Interno e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto

- di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati che hanno partecipato alla procedura da cui è stato escluso l'odierno ricorrente, integrazione che dovrà essere effettuata da quest'ultimo mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019.
- di dover fissare l'udienza camerale per il prosieguo della trattazione cautelare al 6 dicembre 2022.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'incombente di cui in motivazione e rinvia alla camera di consiglio

del 6 dicembre 2022.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022
con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Silvia Piemonte, Referendario

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO